

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 129

Anno 44

7 giugno 2013

N. 155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 MAGGIO 2013, N. 631

Approvazione disciplinare per l'accreditamento istituzionale dei consorzi export della Regione Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 MAGGIO 2013, N. 631

Approvazione disciplinare per l'accreditamento istituzionale dei Consorzi export della Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la L.R. n. 3/99 che all'art. 61 stabilisce la modalità di attuazione delle funzioni delegate per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese di cui agli articoli 19 e 48 del Decreto Legislativo 112/98;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012 recante "Approvazione del Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 7/2002 e del Programma regionale attività produttive 2012-2015 ai sensi del comma 2, dell'art. 54 della L.R. n. 3/99", (di seguito PRAP 2012-2015);

- il Programma regionale Attività Produttive 2012-2015, di cui al precedente alinea, in particolare l'Attività 4.2, "Sostegno a progetti e percorsi di internazionalizzazione delle imprese";

- il Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese", laddove riordina la normativa relativa al sostegno dei consorzi, introducendo la fattispecie del consorzio per l'internazionalizzazione, e abrogando la legge 83/89.

- il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 22 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17, del 21 Gennaio 2013;

- il Decreto del Direttore generale per le Politiche di internazionalizzazione e la Promozione degli scambi, dell'11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17, del 21 gennaio 2013;

Considerato che:

- L'Assessorato Attività produttive - Servizio Sprint-ER - nell'ambito di una ampia azione di miglioramento della performance operativa e della specializzazione dei Consorzi export della Regione Emilia-Romagna, in occasione dell'avvio del nuovo PRAP 2012-2015, ha deciso di introdurre un sistema di qualificazione dell'offerta attraverso l'Accreditamento Istituzionale inteso come richiesta, da parte di Autorità Pubbliche, a soggetti che erogano servizi di dimostrare i livelli qualitativi delle prestazioni/ servizi erogati al fine di poter stipulare rapporti contrattuali e/o

conseguire finanziamenti;

- La Regione Emilia-Romagna intende caratterizzare i Consorzi Export della Regione Emilia-Romagna attraverso un idoneo strumento di qualificazione (Accreditamento istituzionale);

Ritenuto di approvare il disciplinare per l'Accreditamento istituzionale dei Consorzi export della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto altresì opportuno demandare a successivi atti del Dirigente regionale competente per materia:

- l'approvazione di modifiche correttive ed integrative di carattere tecnico che si rendessero necessarie per sanare eventuali errori o incongruenze o per meglio definire elementi di dettaglio del bando, comunque non alterando i criteri e i principi desumibili dal disciplinare di accreditamento stesso;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

- n. 1950/2010 avente ad oggetto "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura";

- n. 2060/2010 avente ad oggetto "Rinnovo incarichi ai Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, a seguito di quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, il disciplinare per l'accreditamento dei Consorzi export della regione Emilia-Romagna, di cui all'Allegato 1), e la relativa appendice, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito internet <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>




Assessorato Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile,
economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata

Servizio Sportello regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese
(Sprint-ER)

DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEI
CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
2013





1. PREMESSA

L'Assessorato attività produttive - Servizio Sprint-ER - nell'ambito di una ampia azione di miglioramento della performance operativa e della specializzazione dei Consorzi Export e dei Consorzi per l'Internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna, in occasione dell'avvio del nuovo PRAP 2012-2015, ha deciso di introdurre un sistema di qualificazione dell'offerta attraverso l'Accreditamento Istituzionale inteso come richiesta, da parte di Autorità Pubbliche, a soggetti che erogano servizi di dimostrare i livelli qualitativi delle prestazioni/servizi erogati al fine di poter stipulare rapporti contrattuali e/o conseguire finanziamenti.



La Regione Emilia-Romagna intende caratterizzare i Consorzi Export della Regione Emilia Romagna attraverso un idoneo strumento di qualificazione (Accreditamento istituzionale), con lo scopo di:

- promuovere un generale processo di miglioramento continuo della qualità dei servizi a supporto dell'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese della Regione Emilia-Romagna;
- garantire l'affiancamento strutturato e continuativo alle MPMI regionali da parte di strutture qualificate e specializzate settorialmente;
- migliorare l'immagine del sistema produttivo regionale sui mercati internazionali;
- creare una rete di Consorzi Export specializzati settorialmente in grado di supportare l'Autorità Regionale nell'attuazione delle strategie in ambito di internazionalizzazione.

I Consorzi Export accreditati potranno beneficiare dei seguenti vantaggi competitivi:

- accedere a contributi regionali annuali a fondo perduto (limitatamente alle risorse disponibili);
- essere selezionati come fornitori specializzati della Regione Emilia Romagna per iniziative di internazionalizzazione;
- essere coinvolti come partner in iniziative regionali di internazionalizzazione;
- essere inseriti nei programmi promozionali annuali e nelle iniziative regionali a maggior valore aggiunto ;
- accedere a finanziamenti nazionali, europei e internazionali.

L'accREDITAMENTO nella sua fase iniziale, (Entry Level), sarà richiesto congiuntamente alla domanda di contributo ai sensi dell'Attività 4.2 del PRAP 2012-2015, annualità 2013, e ne costituirà elemento necessario per accedere ai benefici regionali.

	<p style="text-align: center;">ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p>	
---	--	---

2. BENEFICIARI

I Consorzi export regionali. Sono considerati consorzi export regionali le seguenti due fattispecie:

- **Consorzi e società consortili per il commercio estero** che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse. Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso. Debbono essere stati costituiti prima dell'entrata in vigore del **Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83** da piccole e medie imprese che esercitano l'attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, ed avere sede legale in Emilia Romagna.
- **Consorzi per l'internazionalizzazione di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 134**, costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare imprese del settore commerciale; è ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi pubblici. Hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Nelle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi. Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, versato almeno per il 25%, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.250,00 e non superiori al 20% del fondo stesso.



Per consorzi export **regionali** si intendono i Consorzi, di sole MPMI, aventi sede legale in Emilia-Romagna che, per l'intera durata del progetto, annoverino non più del 25% delle imprese associate con sede legale al di fuori dall'Emilia Romagna.

3. SCOPO

Il presente Disciplinare stabilisce le fasi e le regole principali per la concessione dell' "Accreditamento Istituzionale".

Potranno fare domanda di accreditamento i Consorzi export regionali così definiti:

1. i Consorzi e le società consortili per il commercio estero regionali, così come definiti dall'abrogata L. 83/89, già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83.

	ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
---	--	---

2. I Consorzi per l'internazionalizzazione regionali di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ai nuovi consorzi, o ai Consorzi che non hanno partecipato ai bandi 2010-2012, per accedere alla procedura di Entry Level, potrà essere richiesta la modifica del proprio statuto per adeguarlo a quello di Consorzio per l'internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 42 del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito con modifiche dalla legge 134/2012, secondo le modalità definite dal decreto attuativo del MISE dell'11 gennaio 2013.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare ha validità per tutti i Consorzi Export regionali, senza discriminazione, (a meno che non siano sottoposti a provvedimenti legali che impediscano l'erogazione dei servizi offerti), e in possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione, (i requisiti Entry Level sono riportati in allegato a questo documento; i requisiti Advanced Level verranno approvati con successiva delibera), che faranno domanda di Accreditamento Istituzionale all'Assessorato attività produttive – Servizio Sprint-ER.

La struttura che intende accreditarsi deve dimostrare di possedere l'insieme dei requisiti strutturali, di tipo professionale, di dotazione del personale e di tipo gestionale-organizzativo necessari per svolgere le funzioni di governo, gestione ed erogazione dei servizi pertinenti.

Ai fini dell'Accreditamento Istituzionale ogni Consorzio dovrà identificare con precisione il proprio ambito applicativo scegliendo uno e uno solo dei seguenti ambiti:

- Consorzio Export Territoriale: Consorzio finalizzato alla promozione di un territorio tramite una strategia e un programma promozionale multidisciplinare;
- Consorzio Export Mono-Settoriale: Consorzio specializzato con la finalità di coinvolgere in modo diretto la totalità degli associati in tutte le iniziative programmate;
- Consorzio Export Pluri-Settoriale: Consorzio con identificazione di massimo 3 sotto - settori attorno ai quali di volta in volta aggregare in modo diretto gli associati in tutte le iniziative programmate (solo in via transitoria fino a tutto il 2015);
- Consorzio Export Paese: Consorzio finalizzato al coinvolgimento di tutti gli associati in attività focalizzate su un solo paese.

5. DEFINIZIONI


ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE: Procedimento con cui un Organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un'Organizzazione a svolgere funzioni specifiche.

AUDIT: Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri di riferimento sono stati soddisfatti.

CONFORMITÀ: Rispondenza di un prodotto, processo o servizio ai requisiti specificati.

RILIEVO: non conformità o raccomandazione.

NON CONFORMITÀ: Mancato soddisfacimento di un requisito a seguito dell'analisi dei rilievi riscontrati nell'attività di audit .



RACCOMANDAZIONE: Deviazione parziale o assenza parziale di requisiti riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito delle attività di valutazione.

ORGANISMO DI ISPEZIONE (ODI): organismo identificato dalla Regione Emilia-Romagna tramite procedura selettiva, di terza parte, indipendente, a cui conferire l'affidamento del Servizio di verifica per l'Accreditamento Istituzionale dei Consorzi Export.

GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (GVI): Uno o più valutatori qualificati che eseguono un audit. Struttura dell'Odl i cui membri sono selezionati dall'Odl tra quelli qualificati a cui è affidato l'audit.

COMITATO DI ACCREDITAMENTO: è l'organo consultivo (senza assegni) di cui la RER si avvale (tramite deliberazione della Giunta) per assumere le decisioni relative al processo di Accreditamento Istituzionale dei Consorzi Export. Il CA è composto da: 2 rappresentanti della RER, 1 professore universitario scelti tramite Manifestazione di Interesse, 1 rappresentante di Unioncamere Emilia-Romagna, il direttore dell'organismo di ispezione.

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ

L'Accreditamento Istituzionale è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna, (nel seguito Regione), che si avvale, per il rilascio dell'Accreditamento definitivo, (Advanced Level), della collaborazione di un organismo di ispezione, (nel seguito Odl), di terza parte indipendente per l'affidamento del servizio di verifica per l'Accreditamento Istituzionale dei Consorzi Export.

La Regione mantiene il pieno controllo e la piena responsabilità sull'intero processo di Accreditamento Istituzionale (rilascio, mantenimento o revoca).


7. FASI DEL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Il processo di Accreditamento Istituzionale si sviluppa in due fasi successive, Entry Level ed Advanced Level:

- Entry Level – Definisce requisiti di ingresso che rappresentano il primo livello per conseguire il successivo accreditamento definitivo. I requisiti Entry Level sono necessari per conseguire l'accREDITAMENTO provvisorio con validità annuale non rinnovabile. Tali requisiti sono dichiarati in autocertificazione da parte del Presidente del Consorzio e verificati in back office dall'Autorità regionale. Sono di natura quantitativa e attengono ad aspetti strutturali e di dotazione di personale qualificato. I requisiti richiesti sono riportati in allegato a questo documento.
- Advanced Level – Definisce requisiti necessari per conseguire l'accREDITAMENTO definitivo con validità triennale, soggetto a sorveglianza periodica. I requisiti Advanced Level sono verificati presso il Consorzio Export da parte di un soggetto terzo indipendente in nome e per conto dall'Autorità regionale che delibera l'accREDITABILITÀ o meno del soggetto interessato sentito il parere di un Comitato di AccREDITAMENTO rappresentativo delle parti interessate. Sono di natura qualitativa e attengono ad aspetti organizzativi e gestionali. I requisiti richiesti verranno approvati con successiva delibera.

7.1 DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Il processo di AccREDITAMENTO Istituzionale viene avviato dalla struttura richiedente mediante richiesta inoltrata alla Regione.



La domanda di Accreditamento Istituzionale viene presentata esclusivamente mediante la compilazione del modello "Domanda di Accreditamento Istituzionale" nella revisione vigente all'atto della domanda di contributo.

Nella domanda di Accreditamento Istituzionale il soggetto richiedente deve specificare il tipo di Accreditamento richiesto, Entry o Advanced Level. Dal momento della presentazione della domanda la struttura richiedente si impegna a fornire tutto il supporto necessario per la conduzione delle attività previste, inclusa la messa a disposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle varie fasi.

7.1.1 ENTRY LEVEL

In caso di domanda di Accreditamento Istituzionale Entry Level, la Regione effettua la valutazione della adeguatezza e della completezza dell'autocertificazione prodotta da parte del Presidente del Consorzio in riferimento ai requisiti Entry Level (allegati al presente disciplinare).

La Regione può richiedere una revisione della documentazione, nonché eventuali integrazioni e/o specificazioni che la struttura è tenuta a trasmettere nei modi e nei tempi indicati.

La struttura interviene fornendo le integrazioni e/o specificazioni necessarie alla Regione per che procedere con la delibera dell'accREDITAMENTO.

La delibera della Regione può essere espressa in termini di:

- Rilascio dell'AccREDITAMENTO Entry Level: la struttura viene accREDITATA in assenza di non conformità rispetto ai requisiti definiti e viene iscritta all'elenco dei Consorzi Export accREDITATI. L'AccREDITAMENTO Entry Level ha validità annuale non rinnovabile.
- Diniego dell'AccREDITAMENTO Entry Level: la struttura non viene accREDITATA per la generalizzata inadeguatezza della stessa rispetto ai requisiti definiti. E' appellabile al Comitato di AccREDITAMENTO che si riunisce 2 volte l'anno.

7.1.2 ADVANCED LEVEL



Le Strutture che hanno conseguito l'AccREDITAMENTO Istituzionale Entry Level, entro un anno dalla data di conseguimento dello stesso, devono presentare domanda alla Regione di AccREDITAMENTO Istituzionale Advanced Level.

In caso di domanda di AccREDITAMENTO Istituzionale Advanced Level, la Regione effettua la valutazione della ammissibilità della domanda e la trasferisce a Odi che comunica alla struttura l'avvio del processo di accREDITAMENTO Advanced Level, l'accettazione della domanda e la pianificazione delle successive attività di audit presso il Consorzio Export.

7.2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

Odi nello svolgimento delle proprie attività opera secondo le seguenti norme internazionali:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 "Valutazione della Conformità - Requisiti per gli Organismi che effettuano audit e certificazione dei Sistemi di Gestione"

	<p>ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p>	
---	--	---

- UNI EN ISO 19011:2003 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”, assunta come riferimento per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo e la formazione dei valutatori preposti all’attività di verifica.
- UNI EN ISO 9000:2005 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia”
- UNI EN ISO 9001:2000 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”
- UNI EN ISO 9004:2000 “Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per il miglioramento delle prestazioni”

7.2.2 PIANIFICAZIONE E CONDUZIONE DELL’AUDIT DI ACCREDITAMENTO

L’ audit per il conseguimento dell’accreditamento Advanced Level viene programmato dall’Odl in accordo con la struttura e affidato ad un Gruppo di Verifica Ispettiva (di seguito GVI) i cui membri sono selezionati da Odl, tra quelli qualificati e inseriti in apposito albo. La composizione del GVI viene comunicata alla struttura, che può fare richiesta motivata all’Odl di sostituzione dei componenti del GVI qualora sussistano oggettive e documentate situazioni di incompatibilità.

Al GVI viene conferito il mandato di esaminare la struttura, al fine di:

- verificare che essa soddisfi tutti i requisiti previsti per l’Accreditamento Istituzionale Advanced Level;
- verificare che le procedure siano adeguate rispetto ai requisiti Advanced Level e correttamente applicate.

All’inizio di ogni Audit, il GVI conduce una riunione iniziale, alla presenza dei rappresentanti della struttura. Eventuali consulenti della struttura possono partecipare come osservatori all’Audit.


L’audit è dedicato alla valutazione del funzionamento del sistema di gestione della struttura, attraverso colloqui con il personale, osservazioni delle attività svolte, esame delle registrazioni.

L’Audit di accreditamento ha l’obiettivo di valutare lo stato di conformità dell’organizzazione della struttura rispetto ai requisiti Advanced Level definiti della Regione ai fini del rilascio dell’Accreditamento Istituzionale definitivo.

Tutti i rilievi che emergono nel corso dell’Audit vengono riferiti contestualmente all’interlocutore della struttura valutata.

I risultati dell’Audit, espressi sotto forma di rilievi (non conformità e/o raccomandazioni), vengono presentati e discussi nella riunione finale alla presenza della Direzione della struttura valutata. Il responsabile del GVI lascia alla struttura valutata copia del rapporto di Audit, sottoscritto dalla struttura stessa. Il GVI non esprime in alcun modo valutazioni in merito all’accreditabilità della struttura.

Il GVI trasmette i risultati dell’Audit (rapporto di Audit) all’Odl. Se entro 30 gg dal termine dell’Audit la struttura non riceve apposita comunicazione dall’Odl il rapporto di Audit è da ritenersi confermato e in caso di non conformità la struttura deve elaborare e inviare un opportuno piano di adeguamento. L’Odl trasmette il rapporto di Audit ed eventuale piano di adeguamento alla Regione la quale, avvalendosi del parere del Comitato di Accreditazione (di seguito CA) istituito su nomina della Regione stessa, dispone con proprio atto il rilascio o meno dell’accreditamento definitivo.



La delibera della Regione può essere espressa in termini di:

- Rilascio dell'Accreditamento Advanced Level: la struttura viene accreditata in assenza di non conformità e viene iscritta all'elenco dei Consorzi Export accreditati. L'Accreditamento Advanced Level ha validità annuale non rinnovabile.
- Diniego dell'Accreditamento Advanced Level: la struttura non viene accreditata per la generalizzata inadeguatezza della stessa rispetto ai requisiti Advanced Level definiti. E' appellabile al Comitato di Accreditamento che si riunisce 2 volte l'anno.

8. IL COMITATO DI ACCREDITAMENTO (CA)

E' l'organo consultivo di cui la RER si avvale (tramite deliberazione della Giunta) per assumere le decisioni relative al processo di Accreditamento Istituzionale dei Consorzi Export. Il CA è composto da: 2 rappresentanti della RER, 1 professore universitario scelto tramite Manifestazione di Interesse, 1 rappresentante di Unioncamere, il Direttore dell'organismo di ispezione.

Nello specifico, il CA svolge le seguenti attività:

- esprime il proprio parere per il rilascio (mantenimento, sospensione, revoca) dell'accREDITAMENTO istituzionale, fornendo garanzie circa l'indipendenza, l'imparzialità e l'assenza di discriminazione nelle decisioni prese;
- valida regole e procedure definite per la gestione del processo di accREDITAMENTO e supervisionare alla loro corretta applicazione;
- valorizza e promuove i valori dell'accREDITAMENTO istituzionale, sia formulando proposte di modifica e miglioramenti del processo di accREDITAMENTO, sia diffondendo in tutte le sedi in cui ciò sia possibile la conoscenza dello schema di accREDITAMENTO;
- riesamina eventuali pratiche già esaminate, su specifica richiesta scritta da parte dei Consorzi Export interessati;
- analizza casi di eventuali riserve, reclami, ricorsi o contenziosi, la loro gestione e risoluzione.



9. GESTIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

Con la concessione dell'AccREDITAMENTO Istituzionale, la struttura viene contestualmente inserita nell'Elenco dei soggetti accREDITATI, che riporta il livello di accREDITAMENTO della struttura (Entry Level o Advanced Level), tenuto aggiornato a cura della Regione.

10. DURATA DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

L'AccREDITAMENTO Istituzionale Entry Level ha validità annuale dalla data del provvedimento di rilascio e comporta, allo scadere dei termini di validità, la richiesta da parte della struttura interessata dell'AccREDITAMENTO Istituzionale Advanced Level.

L'AccREDITAMENTO Istituzionale Advanced Level ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non è rinnovato tacitamente.

	ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
---	--	---

11. VIGILANZA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Nel corso di validità del provvedimento di Accredimento Istituzionale (Entry e/o Advanced Level), la Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti per l'Accreditamento Istituzionale con le modalità previste dal presente Disciplinare.

Nel caso venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti previsti, la Regione diffida la struttura accreditata a provvedere tempestivamente alla regolarizzazione (previa concessione di un congruo termine per presentare osservazioni e controdeduzioni).

Il termine per la regolarizzazione da parte della struttura viene fissato in relazione alla complessità organizzativa e in relazione al tipo e numero di non conformità riscontrata dalla Regione, comunque non inferiore a 30 giorni.

Trascorso tale termine, la Regione può procedere con la:

- conferma dell'Accreditamento Istituzionale;
- sospensione dell'Accreditamento Istituzionale (fino al ripristino dei requisiti). Il termine massimo di durata della sospensione è di 6 mesi dalla notifica di sospensione. Inoltre lo stato di sospensione viene contrassegnato all'interno dell'albo delle strutture accreditate. La riattivazione dell'accREDITAMENTO avviene secondo modalità di valutazione stabilite dalla Regione;
- revoca dell'Accreditamento Istituzionale (perdita irreversibile di uno o più requisiti per l'AccREDITAMENTO).

L'AccREDITAMENTO Istituzionale può essere revocato anche su richiesta della struttura.


La revoca comporta la cancellazione dall'albo delle strutture accreditate.

Prima dello scadere dei 3 anni di validità dell'AccREDITAMENTO Istituzionale Advanced Level, la Regione invia una comunicazione specifica alla struttura in merito alle modalità di rinnovo dell'AccREDITAMENTO Istituzionale. La struttura ha 30gg di tempo per dar seguito alla sua intenzione di rinnovare l'AccREDITAMENTO Istituzionale, decorsi tali termini l'AccREDITAMENTO è da considerarsi decaduto con conseguente cancellazione dall'elenco delle strutture accreditate.

12. IMPEGNI DELLA STRUTTURA

Dal momento della presentazione della domanda di Accredimento, la struttura deve:

- consentire il corretto svolgimento delle attività di verifica nei tempi, nei modi e nei contenuti indicati nelle notifiche ufficiali
- garantire la presenza del personale responsabile delle attività verificate, assegnando a rappresentanti della struttura stessa il compito di dare il necessario supporto ai componenti del GVI
- fornire il supporto necessario per la conduzione delle valutazioni
- consentire l'accesso a tutti i luoghi inerenti l'attività della struttura da sottoporre a verifica, e alla documentazione pertinente, incluse registrazioni relative a contratti con utenti e stati di avanzamento di programmi di attività



- rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dall'organismo di ispezione per l'espletamento delle attività di audit
- consentire interviste non presidiate del personale coinvolto nelle suddette attività

Le strutture facenti parte dell'Elenco dei soggetti accreditati sono tenute inoltre a informare la Regione, in maniera formale e tempestiva, di ogni variazione strutturale ed organizzativa apportata successivamente alla concessione dell'Accreditamento Istituzionale Entry o Advanced Level.

La Regione, sentito eventualmente il parere del Comitato di Accreditamento, valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito la concessione dell'Accreditamento Istituzionale, con l'eventuale ricorso ad un Audit supplementare.

13. MODIFICHE AI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

A seguito di modifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO da parte della Regione, Odl ne dà comunicazione formale alle strutture, le quali, qualora non intendano conformarsi alle modifiche introdotte, avranno facoltà di rinuncia nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle modifiche. Decorso tale termine le modifiche si riterranno accettate.

Le date per l'entrata in vigore delle modifiche vengono definite dalla Regione consentendo alle strutture un tempo ragionevole per adeguarsi. Odl verificherà, secondo modalità decise volta per volta dalla Regione sentito il parere del Comitato di AccREDITAMENTO, in funzione dell'entità delle modifiche, che ciascuna struttura accreditata abbia eseguito ogni adattamento resosi necessario.

14. RECLAMI E RICORSI

Eventuali reclami relativi all'iter di accREDITAMENTO possono essere presentati alla Regione che li valuterà nell'ambito del Comitato di AccREDITAMENTO. Il CA avrà il compito di esaminare e decidere in materia di reclami, ricorsi e altri contenziosi avverso le deliberazioni assunte in materia di accREDITAMENTO, ed opererà in termini e modalità definite da apposito regolamento.

Verranno presi in considerazione solo i reclami presentati in forma scritta.

Al ricorrente verrà fornita risposta scritta.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

APPENDICE 1

**Accreditamento Consorzi Export
Regione Emilia Romagna**

REQUISITI ENTRY LEVEL

Standard di tipo Strutturale e Professionale

GENERALITA'

Definizione di Consorzio Export regionale

Sono considerati consorzi export regionali le seguenti due fattispecie:

- **Consorzi e società consortili per il commercio estero** che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse. Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso. Debbono essere stati costituiti prima dell'entrata in vigore del **Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83** da piccole e medie imprese che esercitano l'attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, ed avere sede legale in Emilia Romagna.
- **Consorzi per l'internazionalizzazione di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 134**, costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare imprese del settore commerciale; è ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi pubblici. Hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Nelle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarietà o collettivi. Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, versato almeno per il 25%, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.250,00 e non superiori al 20% del fondo stesso.

Criteri di classificazione dei Consorzi Export per l'Accreditamento:

- Consorzio Export Territoriale: Consorzio finalizzato alla promozione di un territorio tramite una strategia e un programma promozionale multidisciplinare
- Consorzio Export Mono-Settoriale: Consorzio specializzato con la finalità di coinvolgere in modo diretto la totalità degli associati in tutte le iniziative programmate
- Consorzio Export Pluri-Settoriale: Consorzio con identificazione di massimo 3 sotto - settori attorno ai quali di volta in volta aggregare in modo diretto gli associati in tutte le iniziative programmate

(crocettare solo una tipologia)

Criteria di identificazione dei Settori Merceologici:

(specificare i settori merceologici utilizzando i codici ATECO 2007):

Nota Bene:

Tale classificazione identificherà l'ambito di Ambito di Accreditamento Istituzionale quindi i settori di ammissibilità dei programmi annuali.

STANDARD DI TIPO STRUTTURALI

- **Il Consorzio Export deve essere dotato di una propria sede direzionale e operativa**
(fornire autodichiarazione e conservare, presso la sede del Consorzio, contratto di proprietà, o affitto locali, o documentazione equivalente da cui si evinca il soddisfacimento del requisito).
- Qualora il Consorzio Export abbia sede presso una consorziata o presso l'associazione imprenditoriale di riferimento, i locali in uso del Consorzio Export devono essere riconoscibili e identificabili attraverso l'utilizzo di opportuna segnaletica
(fornire autodichiarazione e disporre, presso la sede del Consorzio, di DVD che evidenzino il soddisfacimento del requisito).
- **Il Consorzio Export deve avere un proprio marchio consortile adeguato al mercato di riferimento e utilizzabile a livello internazionale**
(fornire autodichiarazione e conservare, presso la sede del Consorzio, il marchio del Consorzio ed eventuali promo per il mercato target).
- **Il Consorzio Export deve possedere un proprio sito web**, disponibile anche nella lingua ufficiale del paese target di riferimento per le attività promozionali oppure, in alternativa, in lingua inglese. Il sito web deve poter essere aggiornato in remoto e deve essere mantenuta traccia degli aggiornamenti che devono essere almeno 10 all'anno.
(specificare indirizzo del sito).
- **Il Consorzio Export deve disporre di materiale informativo / pubblicitario almeno in lingua inglese**
(fornire autodichiarazione e conservare, presso la sede del Consorzio, il materiale informativo/pubblicitario disponibile).
- **Il Consorzio Export deve avere un indirizzo di posta elettronica e una linea telefonica dedicata**
(specificare indirizzo di posta elettronica e numero di telefono)

- **Il Consorzio Export deve avere la posta elettronica certificata e la firma digitale**
(fornire autodichiarazione, specificando indirizzo di posta elettronica certificata).
- **Il Consorzio deve garantire almeno 6 ore di apertura al giorno dal lunedì al venerdì**
(fornire autocertificazione)

STANDARD DI TIPO PROFESSIONALE e di DOTAZIONE DEL PERSONALE

- **Il Consorzio Export dovrà essere dotato di un organo con funzioni deliberative**, (l'assemblea dei consorziati), ed **un organo con funzioni gestorie ed esecutive**, (il Consiglio Direttivo, all'interno del quale andrà eletto il Presidente).

(fornire autodichiarazione – conservare statuto aggiornato presso la sede del Consorzio).
- **Il Consorzio Export deve chiaramente identificare, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali, anche coincidenti, incaricate dei seguenti ruoli:**
 - Direttore del Consorzio Export
 - Responsabile della comunicazione e dei contatti con l'esterno
 - Responsabile Amministrativo
 - Responsabile Accreditamento Istituzionale
(fornire autodichiarazione - conservare documentazione da cui si evinca per ciascun ruolo indicato: nome e cognome, relazione dettagliata attività esercitata, responsabilità, tipo di contratto, CV).
- **Il Consorzio Export deve avere almeno una persona dipendente a tempo pieno o equivalente**

(fornire autodichiarazione – conservare contratti di lavoro del personale che opera all'interno del consorzio).
- **Il Consorzio Export deve avere la disponibilità di una persona che parli e scriva correttamente almeno la lingua inglese**

(fornire autodichiarazione – conservare documentazione a comprova) .